



**PROTOCOLLO D' INTESA**  
**tra**  
**Tribunale di Caltagirone**  
**e**  
**Ordine degli Avvocati di Caltagirone**  
**per**  
***disciplina della richiesta e del rilascio dei titoli  
esecutivi informatici per il settore civile***


Il Presidente del Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Giovanna Scibilia, e

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, Avv. Giovanni Russo

**Premesso che**

persiste l'emergenza sanitaria da Covid-19 e la necessità di contingentare gli ingressi al Palazzo di Giustizia concordando le modalità di espletamento dei servizi degli Uffici Giudiziari, anche in via telematica così da consentirne la fruizione a distanza;

le sperimentazioni e l'avvio in numerosi tribunali italiani del sistema di rilascio delle copie esecutive informatiche, che ha prodotto effetti positivi sulla riduzione degli accessi alle cancellerie, sulla programmazione del lavoro di back office da parte del personale amministrativo e sullo smaltimento dei fascicoli negli uffici.

  1/5

## **Visti e considerati**

l'art. 23 comma 9 bis del DL n. 137/2020, che disciplina il sistema di richiesta delle copie esecutive dei provvedimenti giudiziari, tramite le risorse operative offerte dal processo telematico;

l'art. 268 del d.P.R. n.115/2002, recante "Diritto di copia autentica" al comma l bis prevede che *"il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18/10/2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012 n. 221;"*

la circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia n. 24494.U del 4 febbraio 2021, in cui si afferma che sino alla fine del periodo emergenziale il rilascio delle "copie esecutive informatiche" sarà gratuito, senza il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. 115/2002.

## **Tutto quanto premesso e considerato**

*il Tribunale di Caltagirone e l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone convengono sulla necessità di adottare e disciplinare il servizio di rilascio delle copie esecutive informatiche, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 e permettere, al contempo, di assicurare la migliore organizzazione del lavoro delle cancellerie e un efficiente erogazione dei servizi.*

Il Tribunale di Caltagirone e l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone convengono di disciplinare il servizio come segue:

### **Art. 1 - Ambito di applicazione del servizio**

Le cancellerie del Tribunale di Caltagirone rilasciano copia esecutiva informatica limitatamente ai provvedimenti telematici del civile depositati dal magistrato tramite PCT e per tutti i provvedimenti del magistrato già digitalizzati e già reperibili in formato elettronico sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

### **Art. 2 - Istanza di rilascio copia esecutiva informatica**

L'avvocato che intende richiedere la copia esecutiva informatica di un provvedimento giudiziale dovrà depositare nel relativo fascicolo informatico, tramite il PCT, una istanza generica denominata **"Richiesta di rilascio copia esecutiva"**.

### **Art. 3 - Versamento diritti per rilascio copia esecutiva**

Sino alla durata del periodo emergenziale, come indicato nella circolare n. 24494.U del 04/02/2021 del D.G.A, i diritti di copia per rilascio di copia esecutiva informatica non sono dovuti.

Diversamente, il versamento del diritto di copia è dovuto, secondo normativa la vigente, per le altre modalità di rilascio di copia esecutiva.

### **Art. 4 - Istanza rilascio copia esecutiva informatica per gli "sfratti"**

Ove la formula esecutiva sia apposta contestualmente all' ordinanza di convalida ex artt. 663 e 665 cpc, l'avvocato, dopo aver depositato nel fascicolo informatico la relativa istanza, potrà estrarre l'originale dell'atto esecutivo telematico con le modalità già esistenti e dunque senza necessità di ulteriore apposita istanza.

Negli altri casi l'avvocato provvederà a depositare l'istanza di rilascio della copia esecutiva con allegata la copia dell'atto di intimazione di sfratto, della relata di notifica, del perfezionamento della stessa.

### **Art. 5 - Istanza rilascio copia esecutiva informatica per i "decreti ingiuntivi"**

Nel caso in cui la richiesta di esecutività riguardi un decreto ingiuntivo dichiarato, ab origine, provvisoriamente esecutivo dal Giudice, ex art. 642 c.p.c., l'avvocato provvederà a depositare l'istanza di rilascio di copia esecutiva.

Nel caso in cui la richiesta di esecutività riguardi un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. dal giudice, a seguito della comunicazione del deposito del decreto di esecutorietà da parte della cancelleria, l'avvocato provvederà a depositare l'istanza di rilascio di copia esecutiva.

Nel caso di provvisoria esecuzione concessa in corso di giudizio di opposizione, l'avvocato dovrà depositare copia dell'ordinanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., corredata dall'istanza di rilascio della formula esecutiva con la quale specifica il numero del decreto ingiuntivo cui si riferisce.



Nel caso di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo a seguito di rigetto dell'opposizione e/o di estinzione del giudizio ex art 653 c.p.c., l'avvocato dovrà depositare istanza di definitiva esecutorietà, relativa documentazione e istanza rilascio di copia esecutiva informatica.

#### **Art. 6 - Il rilascio di copia esecutiva informatica**

Il cancelliere, verificata la regolarità dell'istanza, la completezza della documentazione posta a corredo, provvederà a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall'atto e dalla formula esecutiva, dove verrà apposta la propria firma digitale.

#### **Art. 7 - Copia autentica della "copia esecutiva informatica"**

Il titolo esecutivo rilasciato in modalità digitale e le successive copie, conformi a quella rilasciata digitalmente dal cancelliere con le modalità sopra specificate, potranno essere autenticate "direttamente" dal difensore ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella Legge N. 114/2014, secondo la seguente formula:

##### **a) sull'esemplare che costituirà il titolo ex art. 476 c.p.c.**

#### *ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ*

*Il sottoscritto Avv. ... .., nella sua qualità di difensore di ... .. (PI/CF) con sede in ... .., ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento ... .. del Giudice dott. ... .., emesso in data ... .. nel procedimento RG. n ... .. è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. Sotto la mia responsabilità, dichiaro che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare ex art.476 comma 1 cpc.*

*Caltagirone, ... .. Avv.to ... ..*

##### **b) Sulle ulteriori copie:**

#### *ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ*

*Il sottoscritto Avv. ... .., nella sua qualità di difensore di ... .. (CF/PI) residente/con sede in ... .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis comma 9 del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento*

*(indicazione del tipo di provvedimento) emesso dal Giudice ... .. nel procedimento n ... .. R.G. in data ... .. e spedito in forma esecutiva in data ... .. è conforme all' originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. Trattandosi di copie estratte direttamente dall' avvocato, per le ulteriori copie, non è dovuto il relativo diritto così come previsto dall'art. 268 comma 1 bis del DPR 115/2002. L'avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra formati, potrà utilizzarli per gli adempimenti di legge senza alcun ulteriore passaggio dalla cancelleria.*

*Caltagirone, ... .. Avv.to ... ..*

### **Art. 8 - Altre copie in forma esecutiva**

Ai sensi dell'art. 476 C.p.c. permane il divieto di spedire alla stessa parte altro titolo esecutivo, salvo nei casi e nelle modalità stabiliti dalla legge quali la sottrazione, smarrimento o distruzione. In tali casi potrà essere richiesta altra copia tramite istanza da rivolgere al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento o, in caso di atto stragiudiziale, al Presidente del Tribunale nel cui circondario si è formato l'atto.

Caltagirone, lì **09 NOV. 2021**



Il Presidente del Tribunale

Dott. ssa Giovanna Scibilia

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Giovanni Russo